

ALLEGATO " B " ALL'ATTO FASCICOLO N. 12203

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Olympia de Gouges"

Onlus"

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E SCOPO

ART. 1

L'Associazione di volontariato "Olympia de Gouges Onlus", più avanti chiamata per brevità Associazione, costituita ai sensi della legge n. 266 del giorno 11 agosto 1991 e della L.R. 28/93, ha sede legale in Grosseto in via de' Barberi n. 108 presso EDAC - ELABORAZIONE DATI CONTABILI S.R.L.. Persegue il fine esclusivo di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e la prevenzione della violenza sulle donne (anche minorenni) e sui loro figli/e, in tutte le sue forme.-----

ART. 2

L'Associazione è un'associazione di genere, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro né diretto né indiretto.-----

L'Associazione si atterrà, inoltre, a principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, delle prestazioni fornite dalle socie aderenti, (salvo il rimborso spese anticipate dalla socia in nome e per conto dell'Associazione), le quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.-----

Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente dall'Assemblea ordinaria delle socie, le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.-----

Le componenti degli organi sociali devono essere socie.-----

## PRINCIPI

### ART. 3

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali per fini di solidarietà sociale di volontariato nelle aree di intervento sociale, culturale ed educativo.-----

L'Associazione ha la finalità di approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'agire per promuovere azioni in modo continuativo, attivo e diretto sulla violenza nei confronti delle donne. Nell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale - in specifico ritengono la violenza maschile sulle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere dei sessi.-----

Le socie dell'Associazione nel rispetto delle singole realtà territoriali e locali concordano:-----

1. di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne Pechino 1995) e impedimento alla cittadinanza delle donne;-----

2. di adottare una metodologia comune "la metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;-----

3. di operare con un approccio globale che tenga presente e

valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica), di tenere conto delle Direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali quali le Nazioni Unite, l'OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;-----

4. di garantire che nei Centri Antiviolenza operi personale femminile adeguatamente formato sia sulle dinamiche della violenza sia sugli effetti che essa produce e che sia garantita una supervisione;-----

5. di svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche di genere e di servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza;-----

6. di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione nel rispetto dei principi espressi nella Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza (21 gennaio 2006).-----

#### **ATTIVITA'**

##### **ART. 4**

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:-----

1) Costituzione, in collaborazione con le Istituzioni, dei Centri Antiviolenza;-----

2) Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle donne che chiedono aiuto al Centro per uscire dalla violenza e dal maltrattamento familiare;-----

3) Costituzione di parte civile nei tribunali e organizzazione

di interventi correlati;-----

4) Lavoro di rete con le Istituzioni coinvolte (servizi socio-

sanitari, task force, forze dell'ordine e servizi sanitari,

altre associazioni di volontariato, servizi per le immigrate,

servizi per il lavoro, per la casa ecc.), e con le professio-

niste che collaborano con i Centri in regime di volontariato;-

5) Sensibilizzazione sul problema della violenza e del mal-

trattamento familiare, rivolta alla Comunità in tutti i suoi

luoghi;-----

6) Formazione nelle scuole anche in collaborazione con l'Edu-

cazione e Promozione alla Salute della ASL;-----

7) Promozione e attivazione di programmi di formazione e ag-

giornamento specifici e permanenti alle socie;-----

8) Coordinamento e gestione dei Centri Antiviolenza;-----

9) Costruzione di buone pratiche di contrasto al fenomeno del-

la violenza di genere verso le donne;-----

10) Elaborazione di protocolli di intesa con gli Enti e le I-

stituzioni coinvolte;-----

11) Raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antivio-

lenza (art. 6 della L.R. n. 59);-----

12) Promozione dell'apertura di una Casa rifugio;-----

13) Possibilità di adesione dell'Associazione alle Reti inter-

nazionali, nazionali e/o regionali;-----

14) Realizzazione di Progetti locali, provinciali, regionali,

nazionali e internazionali.-----

**SOCIE**

**ART. 5**

Possono essere socie dell'Associazione Olympia tutte le donne  
maggiorenni che si riconoscono nelle finalità di cui al prece-  
dente articolo e che si impegnano ad accettare lo Statuto e,  
intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indi-  
cati.-----

La domanda a socia va presentata alla Presidente su proposta  
delle socie. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o  
meno la richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo  
legato a distinzione di razza, di censo, religione, possesso  
di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base  
del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.-----

Le socie hanno diritto a partecipare alle iniziative e manife-  
stazioni promosse dall'Associazione e a riunirsi in assemblea  
per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associa-  
zione, eleggere ed essere elette membri degli organi dirigen-  
ti.-----

Hanno diritto di voto le socie che hanno rinnovato la tessera  
almeno cinque (5) giorni prima dello svolgimento della Assem-  
blea.-----

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere perma-  
nente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo  
art. 6.-----

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 6

La qualifica di socia si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per più di una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi:

A) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delibere degli organi sociali;

B) per danno morale o materiale arrecato all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui la socia svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

#### ART. 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso alla Presidente entro trenta (30) giorni. In merito, la prima Assemblea delle socie decide in via definitiva.

#### ART. 8

La quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo non è rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### ART. 9

Le aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuita-

mente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, autonomo o dipendente. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.-----

#### ORGANI SOCIALI

##### **ART. 10**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:-----

- Assemblea generale delle iscritte;-----
- Consiglio Direttivo;-----
- Presidente;-----
- Vice Presidente;-----
- Segretaria.-----

##### **ART. 11**

L'Assemblea generale delle iscritte può essere ordinaria o straordinaria.-----

La Presidente, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea ordinaria delle socie almeno una volta l'anno entro il trenta (30) Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto o telematico, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di

seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritta almeno dieci (10) giorni prima.-----

#### ART. 12

L'Assemblea è formata da tutte le socie ed è presieduta dalla Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambe, l'Assemblea elegge una propria Presidente. In caso di assenza della Segretaria dell'Associazione, la Presidente nomina una Segretaria che stende il verbale dell'Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.-----

#### ART. 13

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente almeno una volta l'anno per permettere il normale funzionamento dell'Associazione, per discutere del bilancio e di eventuali modifiche dello Statuto.-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più una delle socie con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno.---

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) delle socie con di-



ritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di

queste ultime; in seconda convocazione delibera a maggioranza

assoluta delle socie con diritto di voto.-----

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associa-

zione, la Presidente, anche sentito il Consiglio direttivo,

dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessa-

rie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione

almeno i due terzi (2/3) delle socie presenti aventi diritto

al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza as-

soluta dei voti delle socie presenti.-----

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa ri-

chiesta da parte dei due terzi (2/3) delle presenti.-----

Hanno diritto di voto tutte le socie in regola con il pagamen-

to della quota sociale.-----

Ogni socia ha diritto ad un voto.-----

Sono ammesse tre (3) deleghe per ciascuna socia sia in caso di

Assemblea ordinaria che straordinaria.-----

#### **ART. 14**

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga

presentata alla sua attenzione ed in particolare:-----

1) elegge e sostituisce gli organi sociali;-----

2) approva i rendiconti preventivi e consuntivi delle relazio-

ni annuali del Consiglio direttivo;-----

3) approva i programmi delle attività da svolgere;-----

4) redige e modifica i regolamenti interni;-----

5) delibera su ricorso presentato da una socia che è stata espulsa: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.-----

Per quanto riguarda l'elezione e la sostituzione degli Organi sociali (punto 1), si precisa quanto segue: le candidature o auto candidature agli Organi sociali dovranno pervenire alla segreteria dell'Associazione almeno sette (7) giorni prima della data dell'Assemblea.-----

Le candidature e auto candidature saranno ufficializzate al momento dell'apertura dell'Assemblea.-----

La durata delle cariche sociali è di anni tre (3); in caso di dimissioni o indisponibilità di una socia eletta al Consiglio direttivo, entrerà a far parte di questo la prima socia non eletta.-----

#### ART. 15

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.-----

#### ART. 16

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutte le socie sia dissenzienti, sia assenti.

Ogni socia ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dalla Segretaria e sottoscritto dalla Presidente.-----

#### ART. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque (5) a tredici (13) membri. Si riunisce almeno tre (3) volte l'anno.-----

**ART. 18**

Compiti del Consiglio Direttivo.-----

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea delle socie o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare:-----

- 1) eseguire le delibere dell'Assemblea;-----
- 2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- 3) predisporre il rendiconto annuale;-----
- 4) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;---
- 5) deliberare circa l'ammissione delle socie;-----
- 6) deliberare l'espulsione nei confronti delle socie;-----
- 7) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.-----

**ART. 19**

Compiti della Presidente:-----

- 1) rappresenta legalmente l'Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio;-----
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle socie;-----
- 3) stipula gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali;-----
- 4) delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di

fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;-----

5) delibera entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea delle socie o del Consiglio direttivo e in tutti quei casi in cui sia necessario prendere una decisione tempestiva;-----

6) firma i verbali del Direttivo e dell'Assemblea delle socie redatti dalla Segretaria.-----

#### **ART. 20**

Compiti della Vice Presidente-----

La vice Presidente rappresenta tutti gli incarichi della Presidente in sua assenza o impedimento.-----

In caso di assenza di entrambe, gli incarichi verranno assunti da una socia delegata dalla Presidente.-----

#### **Art. 21**

Compiti della Segretaria-----

1) Stabilisce con la Presidente gli ordini del giorno, delle riunioni del Direttivo e delle Assemblee;-----

2) Invia la convocazione alle riunioni e alle Assemblee nei termini previsti;-----

3) Redige e firma i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;-----

4) Tiene in ordine i registri previsti.-----

#### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**ART. 22**

Le entrate della Associazione sono costituite da:-----

- contributi delle socie;-----
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- contributi di organismi internazionali;-----
- donazioni o lasciti testamentari;-----
- rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.-----

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:-----

- beni mobili e immobili;-----
- donazioni, lasciti o successioni.-----

**ART. 23**

L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio

e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo

presenta annualmente entro il trenta (30) Aprile all'As-

semblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'e-

sercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il

bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nel-

la sede della organizzazione, trenta (30) giorni prima della

convocazione dell'Assemblea, affinché la socie possano pren-

derne visione.-----

Il bilancio deve essere redatto in forma chiara e deve rappre-

sentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.-----

**ART. 24 .**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.-----

**ATTIVITA' SECONDARIE**

**ART. 25**

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.-----

**DURATA E SCIoglIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE**

**ART. 26**

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dalla Presidente e dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.-  
L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra le socie.-----

**NORME RESIDUALI**

**ART. 27**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,  
dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti  
emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi  
delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento  
giuridico trenta (30) giorni prima della convocazione  
dell'Assemblea affinché le socie possano prenderne visione.---

F.to Sabrina Gaglianone

" Costanza Sensi notaio